

Legge federale sul risarcimento alle vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate

Progetto 2

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 124 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003²;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina le indennità e le riparazioni morali a persone vittime in Svizzera di sterilizzazioni e castrazioni forzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La presente legge non si applica a sterilizzazioni e castrazioni forzate operate per:

- a. eliminare un grave pericolo per la salute fisica e psichica dell'interessato; oppure
- b. curare autori di reati sessuali affetti da gravi disturbi psichici che si sono sottoposti volontariamente a un tale intervento.

Art. 2 Castrazione forzata

È considerata forzata ogni castrazione che rientra nel campo di applicazione della presente legge.

Art. 3 Sterilizzazione forzata

¹ È considerata forzata ogni sterilizzazione praticata su persone che non hanno compiuto 16 anni al momento dell'intervento.

¹ RS 101

² FF 2003 5483

³ FF 2003 5525

² È considerata forzata ogni sterilizzazione praticata su persone che hanno compiuto 16 anni se queste non vi hanno acconsentito liberamente dopo essere state informate esaurientemente in merito, cioè quando

- a. l'interessato è stato costretto ad acconsentire mediante pressioni, segnatamente mediante l'abuso di un rapporto di dipendenza; oppure
- b. la libera volontà dell'interessato era inficiata da un vizio quale errore, dolo o timore.

³ Non è considerata forzata la sterilizzazione praticata quando l'interessato era incapace di intendere al momento dell'intervento, se il rappresentante legale vi ha acconsentito e se l'intervento era nell'interesse esclusivo dell'interessato.

Sezione 2: Prestazioni e procedura

Art. 4 Indennità e riparazione morale

¹ L'interessato può chiedere un'indennità per il danno subito se il suo reddito determinante ai sensi dell'articolo 3c della legge federale del 19 marzo 1965⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) non supera il quadruplo dell'importo massimo destinato alla copertura del fabbisogno vitale ai sensi dell'articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC.

² L'interessato può chiedere una riparazione morale indipendentemente dal suo reddito.

³ Il diritto alla riparazione morale è personale; non può essere lasciato in eredità, né può essere ceduto.

⁴ Se l'interessato muore prima della fine della procedura, un erede o un parente prossimo ha il diritto di fare accertare l'illiceità di una sterilizzazione o castrazione.

Art. 5 Inoltro della domanda

¹ L'interessato deve inoltrare la domanda entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso contrario il diritto decade.

² Per la preparazione e l'inoltro della domanda può ricorrere all'assistenza gratuita dell'autorità competente del Cantone di residenza o di un centro di consulenza alle vittime ai sensi dell'articolo 3 della legge del 4 ottobre 1991⁵ sull'aiuto alle vittime di reati (LAV).

Art. 6 Condizioni e calcolo delle prestazioni

¹ Gli articoli da 11–15 LAV⁶ e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia alla concessione e al calcolo dell'indennità e della riparazione morale. La riparazione morale ammonta al massimo a 80 000 franchi.

⁴ RS 831.30

⁵ RS 312.5

⁶ RS 312.5

² Se è concessa un'indennità o una riparazione morale in virtù della presente legge, l'interessato non può fare valere per lo stesso motivo diritti fondati sull'articolo 12 della LAV. È fatta salva l'assistenza immediata e quella a lungo termine prestate dai centri di consulenza e assistenza per le vittime.

Art. 7 Autorità competente

¹ I Cantoni determinano l'autorità competente di 'esame delle domande e di concessione di indennità o riparazioni morali.

² La concessione di indennità o riparazioni morali spetta al Cantone le cui autorità hanno ordinato o autorizzato la sterilizzazione o la castrazione forzata. Negli altri casi il Cantone sul cui territorio è stato praticato l'intervento è tenuto a versare l'indennità e le riparazioni morali'.

³ I Cantoni designano un'unica autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione, dotata di facoltà autonoma di esame.

Art. 8 Procedura

¹ La domanda di indennità o riparazione morale deve essere motivata brevemente.

² L'autorità competente determina d'ufficio la fattispecie. Decide con una procedura semplice e veloce.

³ La procedura è gratuita, ad esclusione delle domande evidentemente arbitrarie.

⁴ Se del caso i centri di consulenza prestano all'interessato assistenza giuridica. L'articolo 3 capoverso 4 LAV⁷ si applica per analogia.

Art. 9 Obbligo di mantenere il segreto

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 e i relativi collaboratori sottostanno al segreto d'ufficio.

Art. 10 Obbligo di conservare le prove

È vietato distruggere il materiale che può servire all'accertamento della fattispecie o intralciarne in altro modo la consultazione.

Art. 11 Diritto di consultare le prove

¹ Le persone fisiche e giuridiche, i loro successori, come pure le autorità e i servizi amministrativi sono tenuti a procurare all'autorità competente l'accesso alle prove di cui ha bisogno per i relativi accertamenti. Lo stesso obbligo sussiste nei confronti delle autorità o dei centri di consulenza presso i quali è stata inoltrata una domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 prevale su ogni obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto.

⁷ RS 312.5

³ Chiunque fa valere di essere stato vittima di una sterilizzazione o castrazione forzata ha il diritto di consultare le prove. Le persone fisiche e giuridiche, come pure le autorità e i servizi amministrativi ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a procurare all'interessato l'accesso alle prove.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 12

¹ Chiunque, intenzionalmente, contravviene all'articolo 10 o all'articolo 11 capoversi 1 e 2 è punito con la detenzione o la multa fino a 50 000 franchi. Se l'autore ha agito per negligenza, può essere ordinata una multa fino a 10 000 franchi.

² È fatta salva la punibilità delle violazioni del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale⁸.

³ Alle infrazioni commesse in un'azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo.

⁴ I Cantoni sono competenti per il perseguimento penale.

Sezione 4: Esecuzione

Art. 13 Indennità ai Cantoni

La Confederazione versa ai Cantoni il 50 per cento delle spese effettive di indennità e riparazione morale.

Art. 14 Informazione al pubblico

¹ La Confederazione e i Cantoni informano la popolazione

- a. sull'entrata in vigore della presente legge,
- b. sul termine d'inoltro di una domanda per indennità e riparazione morale.

² La campagna d'informazione deve essere organizzata in modo da possibilmente raggiungere tutte le vittime di sterilizzazioni e castrazioni forzate.

⁸ RS 311.0

⁹ RS 313.0

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni transitorie

Le domande di indennità e riparazione morale inoltrate prima dell'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'articolo 12 LAV¹⁰ sottostanno alla presente legge se si tratta di una fattispecie disciplinata dalla presente legge.

Art. 16 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso 'abroga la presente legge non appena tutte le domande di indennità e riparazione morale inoltrate entro il termine di cui all'articolo 5 sono concluse con decisione passata in giudicato.

¹⁰ RS 312.5

